



Protocollo N°
Class.014-10 Fasc. 3/2018
Rif. P.G. n° 29316/2018

O R D I N A N Z A n. 38/A/18 dell' 11/09/2018

OGGETTO: S.P. n. 16 BIS “ORCIANESE BIS”.
Ordinanza per limitazione di velocità a 30 km/h e divieto di transito pedonale sul marciapiede nel tratto sul ponte che attraversa il Metauro, al km. 0+700.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ

PREMESSO che il titolare di P.O. 4.6 “Viabilità 4 - Fano” ha formulato la proposta di seguito riportata:

“PREMESSO:

Che la S.P. n. 16 bis “ORCIANESE BIS” presenta caratteristiche di strada extraurbana secondaria locale, a carreggiata unica con una corsia per ogni senso di marcia;

Che le barriere laterali del ponte che attraversa il fiume Metauro sono vetuste e vanno adeguate ai requisiti minimi previsti dalla normativa;

CONSTATATO:

Che si dovrà intervenire per la sostituzione totale dei due tratti di barriera sul ponte stesso;

Che i tempi, dal il reperimento dei fondi alla conclusione dei lavori potrebbero essere assai lunghi;

CONSIDERATO:

Che di conseguenza, in attesa degli opportuni interventi, onde limitare le forze dinamiche che potrebbero scaricarsi in caso d'incidente sulla barriera, la velocità massima dei veicoli in transito dovrà essere limitata a 30 km/h;

Che per preservare l'incolumità dei pedoni; è necessario interdire il passaggio pedonale su entrambi i marciapiedi del ponte stesso.

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO, il sottoscritto Titolare della P.O. 4.6 - Viabilità 4 – Fano in attesa di interventi risolutori.

PROPONE

La limitazione di velocità a 30 km/h e l'apposizione del divieto di transito ai pedoni al km. 0+700. della SP. n. 16 bis “ORCIANESE BIS”.

La strada attraversa il territorio del Comune di Colli al Metauro.”

CONSIDERATO che la situazione segnalata costituisce pericolo per la sicurezza della circolazione;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento proposto;



VISTI:

- l'Art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4, lett. b) del D. Lgs. 30/04/92, n. 285, come modificato dal D.L.º del 10/09/93 n° 360, che attribuiscono all'Ente proprietario della strada il potere di disporre la regolamentazione della circolazione degli utenti della strada per motivi di incolumità pubblica e di stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, ecc.
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 112 del 20/07/1992 riguardante "Prime disposizioni in materia di gestione amministrativa e determinazione dei criteri della sfera di competenza dei Dirigenti";
- il D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 172 del 31/07/1991 di approvazione dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino e successive modifiche ed i relativi provvedimenti attuativi che stabiliscono le competenze dei Dirigenti per gli atti autorizzativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO E VISTO

ORDINA

La limitazione di velocità a 30 km/h e l'apposizione del divieto di transito ai pedoni al km.

0+700 della SP. n. 16 bis “ORCIANESE BIS” fino a provvedimento di revoca.

La strada attraversa il territorio del Comune di Colli al Metauro;

DISPONE

- La revoca, per il tratto di strada interessato, di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente provvedimento;
- Che l'esecuzione del presente provvedimento tramite installazione e la manutenzione della prescritta segnaletica è affidata al personale dell'Ufficio 4.6.1 "Gestione Manutenzione Stradale Settore 4" del Servizio Viabilità della Provincia di Pesaro e Urbino;
- che l'esecutività del presente provvedimento decorre dall'atto di collocamento della prevista segnaletica stradale, comprovato da apposito verbale redatto dal responsabile dell'Ufficio incaricato;

AVVERTE

- in caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni);
- Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza che la presente ordinanza
- I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge;
- Sarà trasmessa copia del presente provvedimento ai Comuni interessati per la pubblicazione agli Albi Pretori nonché alle Forze dell'Ordine ed agli Enti gestori dei servizi pubblici di pronto intervento, soccorso e trasporto;
- La presente ordinanza sarà inserita nella raccolta degli Atti di questa Amministrazione e resa nota al pubblico mediante prescritta segnaletica stradale e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente;
- Ai sensi dell'articolo n. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al T.A.R. competente ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o, nel termine di 120 giorni sempre dalla pubblicazione del presente atto, al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199.
- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27, c. 3 del Codice della Strada al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 Regolamento di esecuzione del medesimo Codice (approvato con DPR 495 del 16/12/1992).

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4

LA P.O. 4.1 DELEGATA

Arch. Gili Maurizio

(Originale firmato digitalmente)



MB/mb

File: \\PSSIVFS9\Zone\Uzone\USTRA\Viabilità\20_Ordinanze\016 bis ORCIANESE BIS\Ordinanza Km 0+700 DIVIETO PASSAGGIO PEDONI E 30KMH\Ordinanza lim vel e DIVIETO PEDONI.doc